

## STATUTO

### ATELIER TRIPLA A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARMA PR STRADA GIOVANNI  
INZANI 23/A

Numero REA: PR - 368725

Codice fiscale: 03132900345

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 29-12-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" all'atto n. 2.776 / 2.037 di repertorio

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI**

##### **ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita con sede nel Comune di Parma la società cooperativa sociale denominata

**"ATELIER Tripla A Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale"**

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma del presente articolo con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti presso i competenti uffici.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed uffici anche altrove ed anche all'estero.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati, dei sindaci e del revisore legale (per i rapporti tra loro e la società) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono essere indicate le relative generalità.

##### **ART. 2 - DURATA**

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2061 (duemilasessantuno) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

##### **ART. 3 - NORME APPLICABILI**

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO – OGGETTO**

##### **ART. 4 - SCOPO**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono

perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti terzi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore e inscindibile rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 codice civile. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 C.C.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e potrà aderire a vari organismi economici e sindacali che propongano attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

#### **ART. 5 - OGGETTO**

Considerata l'attività mutualistica della Società, e i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa è di tipo A e B e ha come oggetto le attività di seguito indicate:

**(A)** la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, (richiamate dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 381/1991) anche con l'impiego di terzi non soci, mediante l'attuazione delle seguenti attività:

- 1) organizzare e fornire servizi assistenziali integrativi e sostitutivi a quelli familiari, compagnia, pulizia e tutela nonché prestazioni infermieristiche, psicologiche, fisioterapiche, logopediste, pedagogiche e di cura in genere, con particolare riguardo anche alla fase di prevenzione, sia a domicilio che in strutture pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche, cognitive e/o sociali di bisogno;
- 2) gestire e fornire servizi di teleassistenza, tele supporto, telemedicina, disbrigo pratiche e di segretariato sociale in genere a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;
- 3) organizzare e fornire servizi educativi, ricreativi e socio-culturali, compresi servizi turistici, rivolti all'infanzia, a minori, anziani, infermi, disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;
- 4) organizzare e gestire lezioni, seminari e corsi in genere per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale sia per terzi che per il personale impiegato nell'attività della società;

- 5) gestire strutture residenziali o semiresidenziali a favore di anziani, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condizioni di fragilità quali case di riposo, centri diurni di accoglienza e socializzazione, appartamenti protetti, case famiglia, comunità alloggio, case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra natura, centri terapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la psicomotricità;
- 6) fornire, anche in collaborazione con i servizi sociali degli enti locali e preposti, aiuto concreto a persone anziane, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condizioni di fragilità e marginalità sociale che siano comunque in difficoltà; costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone anziane, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condizioni di fragilità e marginalità sociale dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine; organizzare e gestire poliambulatori, infermerie, case di cura, servizi di assistenza;
- 7) organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci, dei dipendenti e di terzi per singole figure professionali al fine di elevare il grado delle prestazioni; svolgere un'azione educativa e pedagogica verso le famiglie degli assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura dei medesimi;
- 8) promuovere e sviluppare attività di pet therapy in autonomia, nonché attraverso collaborazioni con aziende agricole e/o fattorie didattiche e sociali;
- 9) organizzare e gestire servizi di coordinamento delle attività svolte dalle Associazioni del volontariato operanti nei settori educativi, sociali, sanitari e socio assistenziali;
- 10) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti privati, associazioni, Fondazioni e con privati cittadini, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Locali, Comunità Montane, e assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
- 11) gestire attività sanitarie e di medicina del lavoro;
- 12) gestire e fornire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per anziani, minori, disabili fisici, psichici e cognitivi, tutte le persone in condizioni di fragilità, marginalità sociale e soggetti in stato di bisogno con veicoli all'uopo equipaggiati se necessario;
- 13) promuovere il recupero delle eccedenze alimentari presso gli operatori del settore alimentare pubblico e privato per distribuire cibo come sostegno al bisogno e quindi alle persone che necessitano di aiuto, anche sotto questo aspetto, attraverso gli Enti del Terzo Settore, secondo i criteri della "Legge Antisprechi" n. 166 del 19 agosto 2016;
- 14) effettuare l'eventuale fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e materiali atti e idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;
- 15) creare sportelli di aiuto e di ascolto in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo rivolti alla famiglia, alle donne vittime di violenza e discriminazioni di ogni genere, alle persone affette da gioco di azzardo e da ogni ludopatia invalidante;

16) costituire, gestire e partecipare a cooperative di comunità, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi oltre che per favorire la promozione umana e l'integrazione dei cittadini;

17) svolgere attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa e allo svolgimento di percorsi orientati verso l'educazione alla legalità;

18) promuovere attività di turismo sociale;

19) creare e gestire centri di accoglienza per richiedenti asilo e protezione internazionale, nonché di strutture riservate ai minori non accompagnati;

**(B)** lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizio) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991, mediante l'attuazione delle seguenti attività:

- fornire servizi di supporto nel campo dei servizi sociali ed educativi, e in particolare: pulizie di strutture, gestione di lavanderie e servizi mensa, accompagnamento, servizi di reception e tutto quanto possibile dalle leggi vigenti in materia per le cooperative sociali di tipo B;
- gestire strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti;
- gestire e/o organizzare centri di laboratorio permanenti per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- svolgere attività agricole, ovvero la coltivazione del fondo agricolo, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività a queste connesse anche in campo sociale. Si considerano connesse alle precedenti le attività che abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, anche con creazioni di fattorie didattiche;
- offrire servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, nonché attività di disboscamento e conseguente verticalizzazione della legna, potature, cura di patologie vegetali, ivi compresi i trattamenti con agenti chimici;
- attività di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi, comprese le attività complementari e preliminari: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e distaccamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini, piazzali e varie;
- gestire attività connesse all'igiene urbana: pulizie di strade e piazzali, a mano o con macchinari; raccolta di rifiuti organici; raccolta di rifiuti ingombranti; gestione di isole ecologiche, manutenzione di cassonetti o di attrezzature necessarie alla raccolta di rifiuti ecc.;
- gestire attività commerciali sia fisse che ambulanti (negozi, bar, edicole,

ecc.);

- attività di pulizia, sanificazione e disinfestazione di locali per Enti Pubblici e privati in genere (uffici, condomini, attività commerciali, stabilimenti ecc.);
- attività di comunicazione on line (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc.) e off line (progettazione e redazione di libri, guide, blog e giornali (non periodici) manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, cd rom, video, ecc.);
- svolgere lavori idraulici, elettrici, di falegnameria e di piccola manutenzione anche edile;
- effettuare trasporto di persone in genere, compresi studenti;
- attività di servizi di vario genere;
- attività di e-commerce per la vendita di prodotti realizzati e/o trasformati dalla Cooperativa.

Tutte le attività in oggetto potranno svolgersi sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e ogni utile iniziativa.

La scelta di svolgere entrambe le attività previste dall'art. 1, comma 1, della Legge 381/1991 è giustificato dalla natura dell'intervento sociale che la Cooperativa intende realizzare, orientato prevalentemente nel settore del disagio sociale e che, pertanto, richiede un'assistenza alla persona che parte dall'accoglienza e dall'analisi dei bisogni per concludersi con la piena reintegrazione nella società anche attraverso l'inserimento o il reinserimento lavorativo. A tal fine, la Cooperativa si impegna fin d'ora a rispettare le condizioni organizzative previste a norma di legge per le cooperative sociali a scopo plurimo, mediante l'adozione di una organizzazione amministrativa e contabile tale da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa: la richiesta di contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario; la costituzione ovvero l'assunzione di partecipazioni in altre società cooperative, imprese sociali, consorzi e associazioni, società di capitali anche azionarie, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, compresa la cessione di tali partecipazioni.

Per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o ed il potenziamento aziendale.

Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà inoltre:

- prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire e acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari e attrezzature;
- cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci e a terzi i beni descritti nel punto precedente;
- partecipare ad enti economici, consortili e di garanzia diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- aderire, previa deliberazione dell'Organo amministrativo, ad una delle Associazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle articolazioni di categoria o di settore, nonché a consorzi, ad altri enti e società;
- richiedere, ottenere e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito anche a favore dei propri soci o di Società partecipate, purché detta attività sia finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale, sia esercitata in via non prevalente e nell'osservanza dei limiti previsti dalle leggi speciali in materia;
- stipulare contratti di rete, di associazione e raggruppamento di imprese o per la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.
- richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991, ma anche Imprese sociali, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità esperienziale e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di lavoro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, anche i giovani ultra-diciottenni che, pur non in possesso di una professionalità piena, intendono acquisirla mediante prestazione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a disposizione di questa la loro capacità lavorativa.

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

#### **CATEGORIA SPECIALE DI SOCI**

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, comunque non superiore a cinque anni;
2. le eventuali modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può

rappresentare in assemblee altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

Di conseguenza al termine di tali rapporti con i soci stessi sarà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio, abbia valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di lavoro subordinato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

### **SOCI VOLONTARI**

Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale in osservanza della normativa vigente.

### **SOCI PERSONE GIURIDICHE - SOVVENTORI**

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci che, in sede di emissione, anche mediante apposito regolamento,

provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente.

### **SOCI ONORARI**

Si tratta di una categoria di soci espressamente richiamata da R.D. 278/1911 art. 4. Tali soci debbono essere individuati tra personaggi di alto livello morale o di conoscenza che diano lustro alla cooperativa ovvero tra ex soci cooperatori, i quali pur non potendo più partecipare allo scambio mutualistico per la perdita dei requisiti soggettivi, non intendono ancora abbandonare la compagine sociale. Al fine di evitare interferenze nella gestione societaria il socio onorario non può avere diritto di voto in assemblea, né essere nominato amministratore, né partecipare alla ripartizione di ristorni o dividendi. Il socio onorario può decadere dal suo status che è conferito dal Consiglio di Amministrazione in virtù di una deliberazione assunta dal predetto organo.

### **ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI: PRESCRIZIONI**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 8 del presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'indicazione dei recapiti telefonici fissi e mobili, della E-mail e della PEC;
- f) una autocertificazione ai sensi di legge nella quale dichiara di non essere stato oggetto di sentenze penali, interdittive e in caso di sentenze civili dovranno essere specificate le motivazioni.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere b) e d):

- la ragione sociale e la sede legale;
- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della cooperativa;
- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa;
- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- i recapiti telefonici, e-mail, indirizzo PEC.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.

Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

#### **ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori dovranno essere versate interamente in una unica soluzione salvo diverse modalità deliberate dall'Organo Amministrativo.

In caso di accoglimento della domanda il socio deve versare contestualmente:

- a) la quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti e in misura di Euro 50,00 (cinquanta) cadauna ai sensi del 2525 C.C.;

- b) l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- c) la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo Amministrativo.

Il socio altresì è obbligato a osservare scrupolosamente lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e adempiere a tutte le obbligazioni.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci avendo il socio l'obbligo di comunicare con A/R ogni variazione anagrafica e in difetto si considererà l'ultimo comunicato.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività della cooperativa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori, qualora venga deliberato l'aumento di capitale, i soci già ammessi dovranno integrare la sottoscrizione provvedendo al versamento per la differenza con le quote già sottoscritte.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.

#### **ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridica). Qualora il numero di soci diventi inferiore a 3 (tre), la cooperativa può reintegrare il numero entro un anno ai sensi dell'art. 2522 c.c.

#### **ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato: subordinato in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 11 punto 4, lett. a.;
- d) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

#### **ART. 11 – ESCLUSIONE E DECADENZA**

##### **ESCLUSIONE**

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o sia incorso in una procedura concorsuale;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.6;
- 4) che abbia subito una condanna penale in primo grado per gravi reati;

- 5) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
- a) subordinato
1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla cooperativa;
  2. per mutuo consenso;
  3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;
  4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
- b) diverso da quello subordinato
1. per mutuo consenso;
  2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
  3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
  4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- 6) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento del capitale sottoscritto, o di altri versamenti deliberati dall'Organo amministrativo o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa, includendovi anche quelli nei confronti dei committenti, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- 12) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative;
- 13) che si presenti sul posto di lavoro in evidente stato di alterazione;
- 14) che sia stato condannato con sentenza penale e/o civile per reati che rendano incompatibile la sua presenza nella compagine sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Assemblea

ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'arbitro, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente statuto.

#### **DECADENZA**

La decadenza del socio è pronunciata dall'Organo amministrativo quando sia stata constatata l'esistenza della causa di interdizione o inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o siano insorte situazioni di incompatibilità o di impossibilità di partecipazione all'attività sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio cooperatore, ha effetto dalla annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 C.C..

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA**

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o con raccomandata a mano consegnata all'interessato o con PEC.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione dell'arbitro, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE**

I soci receduti od esclusi o decaduti hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare il capitale da essi sottoscritto aumentata di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi articoli 20 e 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

#### **ART. 14 - MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle partecipazioni al capitale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

#### **ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI**

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

#### **ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI**

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio e attivare le procedure previste dal presente statuto.

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI FINANZIATORI**

###### **ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI**

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti amministrativi, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

###### **ART. 18 - SOCI SOVVENTORI**

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del comma 1 dell'art. 2346, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si

indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

#### **ART. 19 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- 2) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori destinato al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto;
- 3) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- 4) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui all'art. 17 dello Statuto;
- 5) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore del capitale eventualmente non rimborsato ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 6) dalla riserva straordinaria;
- 7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

Il versamento delle quote di capitale sottoscritte deve essere effettuato contestualmente ed interamente all'atto della sottoscrizione.

Il socio che intende trasferire, le proprie quote deve darne comunicazione

all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega, l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in base a quanto previsto dallo statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'arbitro.

#### **ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla normativa in vigore, dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione enuncerà le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centoottanta) giorni e dovrà indicarne le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, come previsto dal regolamento interno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi

complessivi, ovvero mediante aumento gratuito proporzionale del capitale sottoscritto e versato, mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno.

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale dovranno essere depositati annualmente presso la Camera di Commercio del luogo dove ha la sede legale la cooperativa, nonché presso gli altri registri eventualmente previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, secondo il regolamento interno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti finanziari privi dei diritti di amministrazione di cui all'art. 17 dello Statuto, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella misura stabilita di volta in volta dall'Assemblea in sede di destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in particolare previsti all'art. 2514 del codice civile;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

#### **TITOLO VI**

## **GOVERNO DELLA SOCIETA'**

### **ART. 23 - ORGANI SOCIALI**

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di controllo, se nominato.

## **SEZIONE I – DECISIONI DEI SOCI**

### **ART. 24 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

I soci decidono, in assemblea, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, i Sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza della Assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e relative nomine e revoche;
- 3) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività;
- 4) la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dell'organo di controllo, e deliberazione dell'eventuale revoca;
- 5) il conferimento e la revoca, sentito l'Organo di controllo, se nominato, dell'incarico di revisione legale secondo quanto previsto nel successivo art. 32 del presente statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;
- 6) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- 7) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;
- 8) la deliberazione dell'ammontare del capitale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
- 9) la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 10) la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno e sulle forme dell'erogazione stessa in base al regolamento interno oltre che quanto previsto dal presente statuto;

11) la deliberazione in ordine all'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;

12) la delibera su tutti gli altri oggetti concernenti la società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea dei soci inoltre delibera:

- a) le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
- b) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- d) l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- e) l'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche mediante apposito regolamento: gli importi complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;
- f) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci Sovventori fermo restando quanto previsto all'art. 4, 6° comma, Legge 31 gennaio 1992, n.59;
- g) sullo scioglimento anticipato della società e sulla proroga della sua durata;
- h) su ogni altra materia espressamente attribuita alla legge alla sua competenza.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

#### **ART. 25 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. anche a mano, ovvero mediante qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare otto giorni di calendario prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed i componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo che può anche essere diverso dalla sede sociale purché in Italia, la data e l'ora della prima e eventualmente della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati in

videoconferenza e/o con mezzi di telecomunicazione e alla condizione che il Presidente dell'Assemblea e/o il Segretario incaricato possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti oltre che consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

#### **ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le votazioni sono palesi.

#### **ART. 27 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novanta) giorni e siano anche in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e/o decadenza. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal proprio legale rappresentante.

Ciascun socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'apposito regolamento.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia Amministratore o Sindaco o dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di sette soci.

#### **ART. 28 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 19. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee della cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

#### **ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta

i risultati delle votazioni.

## **SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 30 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 (tre) a n.7 (sette) consiglieri. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e/o uno o più vice presidenti e a uno di questi può essere affidato l'incarico di vicario. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente vicario, se designato.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli Amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati in videoconferenza e/o con idonei mezzi di telecomunicazione, e alla condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti oltre che consentire agli intervenuti stessi di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel libro delle delibere del Consiglio di amministrazione, firmato dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche un non socio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

In caso di istituzione del Comitato Esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del Comitato Esecutivo.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli Amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

#### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo ha il dovere di amministrare la società, eseguendo tutti gli adempimenti che gli sono assegnati dalla legge e che lo statuto non riserva espressamente all'assemblea e a titolo esemplificativo e non tassativo, il medesimo Organo amministrativo:

- a) convoca l'assemblea e ne porta ad esecuzione le deliberazioni adottate;
- b) redige il bilancio di esercizio inserendo nella relazione, o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 59/92;

- c) redige i progetti di fusione e scissione;
- d) stipula gli atti e le convenzioni richiesti dalla particolare attività della società;
- e) delibera sull'ammissione dei soci, nonché sul loro recesso, decadenza o esclusione;
- f) delibera sulla misura della tassa di ammissione;
- g) compie le operazioni bancarie e finanziarie necessarie alla gestione della società;
- h) compie tutti gli altri atti che non siano per legge o per statuto riservati all'Assemblea;
- i) decide in ordine al trasferimento delle quote, in materia di recesso e di esclusione dei soci cooperatori e sovventori;
- j) decide sul trasferimento della sede della società nel Comune di cui all'art. 2 del presente statuto;
- k) redige gli eventuali regolamenti interni;
- l) formula all'Assemblea una proposta di erogazione dei ristorni;
- m) redige la relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa;
- n) decide l'adesione a Consorzi e la partecipazione in Istituti di Credito;
- o) può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti così come previsto dall'art. 2381 Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti e le eventuali modalità della delega;
- p) determina, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

#### **ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quanto è escluso dalle disposizioni di legge o di statuto. Il Presidente, perciò, è autorizzato a sottoscrivere contratti, riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti correnti intestati alla società, riscuotere e depositare somme.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali.

In caso di assenza prolungata o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del

Consiglio stesso, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Agli amministratori può essere corrisposto un emolumento la cui misura sarà determinata dall'Assemblea. L'incarico di amministratore potrà essere svolto anche gratuitamente salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori possono ricoprire, nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore in materia, anche la qualifica di lavoratore subordinato.

### **SEZIONE III**

#### **ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Assemblea dei soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, può nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore legale (ovvero una società di revisione legale).

All'organo di controllo potrà essere affidata sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti.

Al revisore legale, ove nominato, spetta unicamente l'attività di revisione legale.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile.

La durata dell'incarico sia dell'organo di controllo che del revisore legale è di tre esercizi.

Qualora l'assemblea nomini il collegio sindacale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale ne stabilisce il compenso annuo. Per il funzionamento del Collegio si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni.

Le scelte di cui ai precedenti punti potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

#### **ART. 33 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2409 bis codice civile, l'organo di controllo, qualora nominato e costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

### **TITOLO VII**

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 34 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 26, disporrà in merito a:

- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **ART. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione, se emessi;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 36 - MEDIAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta alla procedura di mediazione secondo il relativo Regolamento della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010

n. 28 e in genere in base alle disposizioni di legge tempo per tempo in vigore.

Nel caso in cui la mediazione di cui al comma precedente abbia esito negativo, la controversia sarà deferita al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la CCIAA del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale competente.

La suddetta clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

La sottoscrizione della domanda di adesione alla cooperativa costituisce anche espressa adesione alla presente clausola.

#### **ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 22 e 35 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992, che qui si riportano:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero

patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari. né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo Amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Quanto non espressamente previsto nel presente statuto è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge previste per le società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATI: ANTONIO LOTTA - ALESSANDRO CRESPI - AGNESE MICHELA BISANZIO - GUIDO ALMANZI

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Parma, li 29 dicembre 2025  
Firmato digitalmente: Dott. Guido Almansi Notaio

Atto esente da imposta di bollo